



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [drfvgl.ufficio3@istruzione.it](mailto:drfvgl.ufficio3@istruzione.it) PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI  
Ambiti Territoriali per le province di  
Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine

Al Dirigente dell'Ufficio II

e, p.c.: Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per lo svolgimento delle **attività alternative all'insegnamento della religione cattolica** nelle scuole di ogni ordine e grado ed al pagamento delle relative ore. A.S. 2021/2022.

Si forniscono indicazioni operative per la nomina dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.

L'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e confermato dall'Intesa sottoscritta in data 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. La scelta effettuata inizialmente può essere modificata dai genitori esclusivamente per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota del 7 marzo 2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 con prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione delle ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica specificando, in modo particolare, che le ore alternative all'IRC costituiscono un servizio strutturale obbligatorio e che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto.

Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono invitati a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- a) prioritariamente attribuire le ore di attività alternative **ai docenti a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [drfvf.ufficio3@istruzione.it](mailto:drfvf.ufficio3@istruzione.it) PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare **ore eccedenti** rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale **supplente già titolare** di altro contratto, con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale **supplente appositamente assunto** da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi di cui ai punti a), b) e c), i Dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti, i Dirigenti scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento orario. Per la stipula delle supplenze dichiareranno, altresì, di non avere potuto provvedere tramite i docenti già titolari o mediante l'attribuzione di ore eccedenti.

Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016, avente ad oggetto: organico dell'autonomia, in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti **dell'organico del potenziamento**, i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all'orario d'obbligo (punto b) del precedente paragrafo).

Con messaggio n. 87 del 7 giugno 2012 il MEF – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione ha fornito ulteriori indicazioni in forza delle quali:

- possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
- nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Il servizio è erogato secondo i principi generali contenuti nelle seguenti Circolari Ministeriali:

- C.M. n. 128 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- C.M. n. 129 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola elementare";
- C.M. n. 130 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola media";
- C.M. n. 131 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola superiore".

Per quanto riguarda l'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, l'istituzione scolastica è **tenuta** ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell'IRC **quattro possibili opzioni**:

1. Attività didattiche e formative.
2. Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente.
3. Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione).
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa) anche



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [drfvg.ufficio3@istruzione.it](mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it) PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

valutando le richieste dell'utenza e fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e saranno fissati i criteri per l'individuazione del docente.

E' cura del Dirigente scolastico attrezzare gli spazi necessari, assicurando idonea assistenza agli alunni. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

In merito alla **valutazione delle attività alternative**, la Sentenza del TAR Lazio n. 33433/2010 ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 3, del D.P.R. n.122/2009", che aveva disposto l'annullamento del Regolamento sulla valutazione, *"nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica"*. La sentenza in parola ha ritenuto illegittimo il fatto che il docente di attività alternative sia escluso dagli scrutini, qualora possa fornire *"elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno"*. Secondo il Giudice Amministrativo, quindi, si verrebbe a creare una evidente disparità di trattamento tra gli alunni che si avvalgono o meno dell'IRC.

Successivamente si è espresso il Ministero dell'Istruzione con la nota Ministeriale n. 695 del 2012 che, rifacendosi alla sentenza in questione, ha precisato che *"i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime"*.

Si richiama a tal fine il Parere dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste già trasmesso alle istituzioni scolastiche del FVg con nota prot. 269 del 12 gennaio 2021 sulla legittimità della partecipazione ai Consigli di classe ed agli scrutini dei docenti assegnati ad attività alternative alla Religione Cattolica in scuola secondaria di secondo grado. Nel parere in questione si distingue infatti tra *"attività didattiche e formative"*, soggette a valutazione e attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente, per le quali [...] *"non pare che la normativa vigente abbia previsto la partecipazione alle operazioni valutative"*.

Il Direttore Generale  
Daniela Beltrame

DV